

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - **Deliberazione n. 324 del 19 marzo 2010 – Articolo 9, comma 2 del Regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza". Approvazione delle "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" (con Allegato).**

PREMESSO

CHE la Direttiva HABITAT 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, ha l'obiettivo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato;

CHE in particolare l'articolo 6 paragrafo 2 della suddetta direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva;

CHE lo stesso articolo 6 paragrafo 3 della suddetta Direttiva stabilisce, come principale misura di prevenzione dei citati fenomeni di degrado e di perturbazione, il seguente obbligo: *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*;

CONSIDERATO

CHE la Direttiva HABITAT è stata recepita nell'ordinamento giuridico statale con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*, successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

CHE in particolare l'articolo 5 del suddetto D.P.R. 357/1997, come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 120/2003, stabilisce che, in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, sono sottoposti alla valutazione di incidenza i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, nonché gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito o in un proposto sito della rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze significative sullo stesso sito, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

CHE l'Ufficio pubblicazioni della Comunità Europea ha pubblicato nell'anno 2002 la *"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa su siti della rete Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE"* elaborato dalla Divisione valutazione d'impatto - Scuola di Pianificazione - Università Oxford Brookes del Regno Unito su incarico della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea;

CHE la Regione Campania con Regolamento n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza"* ha disciplinato il procedimento di valutazione di incidenza in Regione Campania;

CHE il citato Regolamento n. 1/2010 prevede, all'articolo 9, comma 2, che *"Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza, con riferimento anche al disposto del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito all'integrazione della valutazione di incidenza con la VAS o con la VIA, con apposito atto deliberativo di Giunta saranno approvate le Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. n. 357 del 1997."*

RITENUTO per le motivazioni di cui innanzi di dover procedere all'approvazione delle *“Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”*;

TENUTO CONTO del parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale, giusta nota prot. 1148/UDCP/GAB/UL del 4 marzo 2010;

VISTI

- la Direttiva HABITAT 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
- la Direttiva UCCELLI 79/409/CEE;
- il D.P.R. 357/1997;
- il Regolamento regionale n. 1/2010;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate

- di approvare le *“Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”*, che allegate al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.GG.CC. n. 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16;
- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

INDICE

INDICE	2
PREMESSA.....	3
1.1 AUTORITA' REGIONALE.....	4
1.2 AUTORITA' DELEGATE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA..	4
2. PROFESSIONALITA' COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	4
3. CRITERI E INDIRIZZI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON SONO NECESSARIE LE PROCEDURE DI VERIFICA PRELIMINARE E DI VALUTAZIONE APPROPRIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO VI	5
4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.....	9
4.1 VERIFICA PRELIMINARE (SCREENING).....	9
4.2 VALUTAZIONE APPROPRIATA.....	13
4.2.1 Presentazione dell'istanza	13
4.2.2 Relazione di incidenza	15
4.2.3 Coordinamento con i procedimenti di VIA e di VAS	17
4.2.4 Esame e approvazione della valutazione appropriata	18
5. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	18
Normativa comunitaria	18
Normativa nazionale	19
Normativa regionale	19



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

PREMESSA

La *“Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”* comunemente denominata HABITAT ha come scopo principale la promozione del mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. In particolare all'articolo 6, comma 3 prevede che *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.”*. Le disposizioni del citato comma 3 si applicano, ai sensi della stessa Direttiva, ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), queste ultime individuate ai sensi della *“Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici”*, comunemente denominata UCCELLI (recentemente sostituita integralmente dalla *“Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio 2010 e non ancora recepita nell'ordinamento nazionale, in considerazione della sua recente emanazione). Di seguito l'insieme di tali siti e zone sarà denominato *“siti della rete Natura 2000”*. . Inoltre, la valutazione di incidenza si applica agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per loro localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.

La direttiva HABITAT è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR 120/03, che all'articolo 5 riporta le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, comma 3 della Direttiva.

Con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento regionale n. 1/2010 *“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”*, di seguito Regolamento VI, che in coerenza con quanto disposto dal DPR 357/97 e alla luce del confronto sulla materia maturato in ambito nazionale e comunitario disciplina la procedura di valutazione di incidenza in Regione Campania.

Le presenti Linee guida sono state elaborate in ottemperanza alle previsioni del Regolamento VI, il quale all'articolo 9, comma 2 prevede che *“Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito*



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

allo svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza, con riferimento anche al disposto del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito all'integrazione della valutazione di incidenza con la VAS o con la VIA, con apposito atto deliberativo di Giunta saranno approvate le Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. n. 357 del 1997.”.

1.AUTORITA' COMPETENTI

1.1 AUTORITA' REGIONALE

La Regione Campania, AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela dell'Ambiente - Servizio VIA VI, - è individuata quale Autorità competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento VI.

A tal fine, il Settore, con il supporto delle strutture regionali incaricate, esercita le funzioni secondo quanto disciplinato con apposito atto della Giunta regionale.

1.2 AUTORITA' DELEGATE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Ai sensi del Regolamento VI, la verifica preliminare (screening), nelle more dell'individuazione dei soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000, è effettuata dall'Autorità competente come precedentemente individuata.

Le fasi di verifica preliminare e di valutazione appropriata di interventi ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definite dalla L. 394/91, vengono effettuate dopo aver acquisito il “sentito” dell'Ente di gestione dell'area protetta.

2. PROFESSIONALITA' COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Per quanto riguarda la determinazione delle professionalità idonee per la redazione dei documenti di verifica preliminare e/o della relazione per la valutazione di incidenza, risulta opportuno, riprendendo un orientamento già vigente a livello comunitario, fare riferimento al possesso di comprovate effettive competenze scientifiche in materia, piuttosto che all'appartenenza a specifici ordini o categorie professionali.



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

Si intende così sottolineare che in tali documenti devono essere adeguatamente illustrate, sotto i profili tecnico, scientifico e naturalistico, tutte le argomentazioni necessarie a sostenere le valutazioni esposte, dando prova di conoscere le caratteristiche dei siti in trattazione, con riferimento sia ai contenuti della scheda del formulario standard Natura 2000 sia alle effettive caratteristiche riscontrabili *in situ*, in sede di opportuni sopralluoghi ed indagini, e di poterne valutare le eventuali perturbazioni causate dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

3. CRITERI E INDIRIZZI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON SONO NECESSARIE LE PROCEDURE DI VERIFICA PRELIMINARE E DI VALUTAZIONE APPROPRIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO VI

Riguardo all'ambito geografico di applicazione delle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione della relazione ai fini della valutazione di incidenza, si evidenzia che la necessità di redigere la stessa non è limitata a piani, progetti e interventi ricadenti esclusivamente all'interno dei siti della rete Natura 2000; devono infatti essere presi in considerazione anche i piani, i progetti e gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse.

Appare difficile indicare *a priori* i limiti oltre i quali diventa necessario sottoporre i piani, i progetti e gli interventi a valutazione appropriata; in linea generale sarà ancora la valutazione caso per caso ad orientare le scelte relative alla procedura da adottare.

Una più completa conoscenza dei caratteri fisico – biologici – ecologici dei siti, dello stato di conservazione di habitat e specie e delle specifiche vulnerabilità, potrà consentire, anche sulla base delle indicazioni provenienti dagli studi già realizzati, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione, una corretta definizione delle soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” elaborate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (D.M. 3 settembre 2002).

Tuttavia, alla luce delle esperienze effettuate durante l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza in ambito regionale, nelle more dell'individuazione dei soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000, e nel rispetto del principio che la presenza e la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, di cui agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, devono essere comunque garantite, il Regolamento VI, all'articolo 3, comma



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

1, ha individuato i seguenti progetti ed interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 e per i quali, pertanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, non risulta necessaria la valutazione di incidenza:

- a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;
- b) gli interventi finalizzati esclusivamente alla gestione dei siti Natura 2000, qualora previsti espressamente dall'eventuale piano di gestione specificamente approvato o dalle misure di conservazione¹, a condizione che siano indicate le aree di intervento e le modalità di realizzazione, o valutati dal soggetto gestore come direttamente connessi e necessari ad un stato di conservazione soddisfacente del sito;
- c) le realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. del 2 aprile 1968, n. 1444², nonché gli ampliamenti, i completamenti edilizi e gli adeguamenti funzionali o tecnologici di edifici pubblici esistenti derivanti dalle disposizioni vigenti;
- d) relativamente al patrimonio edilizio esistente:

¹ Atti inerenti le misure di conservazione in Regione Campania: DGR n. 803/2006; DM 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; DGR n. 2295 del 29 dicembre 2007.

² Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere agricolo delle stesse- il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

- gli interventi di cui all'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d)³, inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare;
- gli interventi di adeguamento tecnologico, resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, anche in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche⁴;
- e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie e le opere di miglioramento della sicurezza della viabilità; tali interventi non devono comportare: variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale, modifica della categoria di opera e relativo manto stradale, utilizzo di specie vegetali alloctone nel caso di eventuali piantumazioni, abbattimento o rimozione di specie vegetali soggette a specifici regimi di tutela, utilizzo di fitofarmaci⁵;
- f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;
- g) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvato⁶;
- h) le realizzazioni di recinzioni e muri e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e nuovi interventi relativi ad impianti tecnologici, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone

³ a) "**interventi di manutenzione ordinaria**", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) "**interventi di manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "**interventi di restauro e di risanamento conservativo**", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "**interventi di ristrutturazione edilizia**", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

⁴ **Normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche:** Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*" e Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 - Ministero dei Lavori Pubblici "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.*"

⁵ Nelle infrastrutture viarie sono compresi anche i sentieri, considerati infrastrutture viarie pedonali.

⁶ La condizione "*Piano della cartellonistica approvato*" è soddisfatta, a livello comunale, anche dalla vigenza di un Regolamento comunale approvato ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada.



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

omogenee E) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.; gli impianti tecnologici ricadenti in zona E) sono esclusi dalla valutazione a condizione che insistano sulla rete stradale esistente;

i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:

- gli interventi relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole⁷ che non comportino consumo di suolo, purché gli stessi immobili a seguito degli interventi possano essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa;

- la realizzazione di muretti a secco⁸;

- le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici; tali recinzioni dovranno essere realizzate in modo da non interrompere la connettività ecologica del territorio, né determinare l'interclusione di spazi naturali;

- la realizzazione di elementi di demarcazione tramite essenze arboree e arbustive o elementi naturali quali siepi, frangivento e boschetti realizzati con specie coerenti alla fascia fitoclimatica, purché non interrompano la connettività ecologica del territorio, né determinino l'interclusione di spazi naturali;

- le ricorrenti pratiche agricole, compresi gli interventi su orti e frutteti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali presenti quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali, zone umide, alberi isolati, ecc.;

j) gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali;

k) gli interventi di utilizzazione dei boschi, a condizione che interessino superfici non superiori ai 2,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna secondo la classificazione ISTAT e che rispettino le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n.11;

l) gli interventi di conversione di boschi cedui⁹ che interessino superfici non superiori ai 2 ha;

⁷ Tali disposizioni riguardano tutti gli immobili nella piena disponibilità delle aziende agricole, regolarmente accatastati, anche se con titoli di possesso diversi dalla proprietà.

⁸ Con riguardo ai muretti a secco esistenti, si specifica che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali manufatti si configurano come attività atte a garantirne il mantenimento, anche ai fini della conservazione dei terrazzamenti da essi delimitati; la manutenzione dei muretti a secco, quindi, costituisce un'attività finalizzata alla gestione dei siti della Rete natura 2000, ai sensi della DGR 803/2006 pubblicata sul BURC n. 30 del 10 luglio 2006 e del DM 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, pertanto, è da considerarsi rientrante nelle fattispecie di cui alla lettera b).

⁹ Rientrano negli "interventi di conversione di boschi cedui" i seguenti interventi di conversione: da bosco ceduo per la produzione di legno a bosco per la produzione di frutto o la conversione in fustaia; da bosco ceduo semplice a bosco ceduo composto.



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

- m) gli interventi di forestazione e riforestazione purché per soglie dimensionali¹⁰ non rientrino nell'allegato IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e sempreché non comportino l'eliminazione di elementi quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali;
- n) gli interventi di somma urgenza come definiti dalle norme vigenti.

Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti da a) a n) delle presenti Linee Guida, il Regolamento VI prevede che in sede di rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità preposta il soggetto proponente o il tecnico da questi incaricato dichiarare, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, quale sia il criterio di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di incidenza ai sensi del citato Regolamento VI e che gli interventi proposti non hanno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze negative significative sul sito della Rete Natura 2000 interessato o su una delle specie tutelate di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

Il Regolamento VI inoltre prevede che i piani di gestione dei singoli siti della Rete Natura 2000, laddove esistenti ed approvati, e/o le misure di conservazione dei predetti siti possono stabilire la necessità della valutazione di incidenza anche per le opere di cui ai precedenti punti da a) a n). Eventuali ulteriori tipologie di intervento, da escludere dall'assoggettamento della procedura di valutazione di incidenza in quanto reputate non significativamente incidenti, potranno essere individuate, caso per caso e con parere motivato, dai soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000.

4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

4.1 VERIFICA PRELIMINARE (SCREENING)

Lo *screening* è la fase preliminare che individua le possibili incidenze di un progetto o di un intervento su di un sito della rete Natura 2000 e che determina la decisione di procedere o meno alla successiva fase di valutazione d'incidenza vera e propria, detta "valutazione appropriata", qualora le possibili incidenze negative risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione del sito in esame.

¹⁰ Le soglie dimensionali sono quelle previste dal regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale" pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010: 10 ha per interventi che interessano anche parzialmente un'area protetta nazionale o regionale e/o un sito della rete Natura 2000.



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

Ai sensi del Regolamento VI la fase di verifica preliminare non si applica ai piani o programmi e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la valutazione appropriata, di cui all'articolo 6 del citato Regolamento VI, eventualmente integrata con la valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs 152/2006, ove necessaria¹¹. Inoltre la verifica preliminare non si applica alle tipologie di progetti e/o interventi, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, ricompresi negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006¹², per i quali dovrà essere espletata la valutazione appropriata, integrata, ove ne ricorrano i termini, alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le previsioni dell'art. 10, comma 3, del D.lgs 152/2006.

La verifica preliminare non è necessaria per i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate al capitolo 3 delle presenti Linee Guida e per i quali in sede di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui allo stesso capitolo.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Autorità preposta all'approvazione del progetto o all'autorizzazione dell'intervento di richiedere l'espletamento della procedura di verifica preliminare o anche di valutazione appropriata nei casi in cui non si abbia la certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa.

In questa fase occorre fornire una descrizione del progetto o dell'intervento che deve comprendere ed evidenziare gli elementi che possono produrre incidenze negative rilevanti sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, di cui agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, sia isolatamente sia congiuntamente con altri piani, progetti o interventi, con particolare riguardo agli habitat e specie prioritari. Per l'individuazione degli habitat si fa riferimento ai formulari standard dei siti della rete Natura 2000, disponibili per la consultazione in forma cartacea presso l'AGC 05 – Settore Ecologia – Via De Gasperi 28 – Napoli e scaricabili dal sito www.minambiente.it. È necessario che le informazioni di cui ai predetti formulari siano integrate con una descrizione dettagliata degli habitat, della flora e della fauna rinvenibili nell'area interessata dal progetto o intervento, derivante da opportuni sopralluoghi e documentata da appropriati report fotografici dell'area di intervento.

Devono essere, inoltre, fornite dettagliate informazioni qualitative e quantitative su:

¹¹ In materia di valutazione ambientale strategica la Regione Campania con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009 ha emanato il regolamento “Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in regione Campania (Parte seconda del Dlgs 152/2006)” pubblicato sul BURC n. 77 del 21/12/2009

¹² In materia di valutazione di impatto ambientale la Regione Campania ha emanato il regolamento regionale n. 2/2010 “Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale” pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

- aree interessate e caratteristiche dimensionali;
- periodo e durata di realizzazione delle opere e/o interventi;
- regime vincolistico derivante da strumenti di pianificazione territoriale;
- fabbisogno in termini di viabilità e di reti infrastrutturali;
- uso delle risorse naturali;
- eventuale produzione di rifiuti;
- eventuali emissioni in atmosfera
- eventuale realizzazione di scarichi;
- eventuale inquinamento acustico, luminoso o elettromagnetico prodotto;
- alterazioni dirette e indirette eventualmente indotte sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito materiali, dragaggi, ...);

Sarà inoltre necessario, qualora non ricompresi nel precedente punto elenco, esplicitare gli eventuali ulteriori elementi che completano il quadro informativo necessario per la valutazione della significatività delle incidenze. Si dovranno infatti mettere in relazione le caratteristiche del progetto o dell'intervento, descritte nella precedente fase, con quelle caratteristiche delle aree o dei siti, nel loro insieme, sulle quali è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi.

Ai fini della verifica preliminare il soggetto proponente dovrà trasmettere all'autorità competente l'istanza di verifica preliminare di incidenza (Allegato I); a tale istanza dovranno essere allegati:

1. l'elenco dei documenti e degli elaborati presentati;
2. il progetto o la domanda d'autorizzazione comprensiva di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione (per gli interventi);
3. il modulo di verifica preliminare (Allegato II), opportunamente compilato, con allegati un report fotografico dettagliato dell'area interessata dall'intervento e idonea cartografia (IGM 1:25.000) in cui è evidenziata l'area oggetto di intervento;
4. l'elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;
5. copia dei pareri già acquisiti;



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

6. copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori previsti e determinati dalla Giunta regionale.

Tutta la documentazione allegata all'istanza dovrà essere presentata in duplice copia; i documenti di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico.

Il Settore competente provvederà ad assegnare a ciascuna istanza un Codice Unico di Procedimento (CUP) che verrà comunicato al proponente in sede di richiesta di integrazioni. Tale codice dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'autorità competente e il proponente. Nel caso in cui dalla verifica preliminare esiti la necessità di esperire la valutazione appropriata, il CUP rimane invariato.

La verifica preliminare si conclude, di norma, entro 60 gg consecutivi dal ricevimento dell'istanza e dell'allegata documentazione; entro tale termine sarà comunque possibile richiedere ulteriori precisazioni e integrazioni in relazione ai contenuti del modulo di verifica e dei relativi allegati, con conseguente interruzione dei termini. Ai fini del procedimento, la richiesta di eventuali ulteriori documenti previsti nel presente paragrafo e non allegati all'istanza sospende il termine fino alla produzione dei documenti mancanti.

Nelle more della individuazione dei soggetti gestori, per i progetti e gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/91, prima della fase di verifica preliminare il proponente dovrà acquisire il “sentito” dell'Ente di Gestione dell'area protetta sul progetto o sull'intervento. Tale parere, previsto dall'articolo 5, comma 7 del DPR 357/97, dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in allegato all'istanza di verifica preliminare di incidenza.

Anche nel caso in cui l'esito della verifica preliminare sia positivo, l'autorità competente è tenuta a comunicare formalmente l'esito al soggetto proponente.

Nella fase di verifica preliminare, l'autorità competente può prescrivere idonee misure di mitigazione al fine di ridurre l'incidenza del progetto o intervento sul sito Natura 2000.

L'esito della verifica preliminare, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione, deve essere sempre esplicitato nell'atto di autorizzazione del progetto/intervento ed il soggetto proponente è tenuto ad osservare quanto previsto in tale esito.

Come disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento VI, il procedimento di verifica preliminare precede l'emanazione del formale provvedimento di autorizzazione del progetto o



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

intervento e deve essere considerato come un parere endoprocedimentale. In tal senso, è opportuno sottoporre a verifica preliminare la progettazione definitiva già modificata sulla scorta delle richieste dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione ed inoltre corredata di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per l'autorizzazione.

4.2 VALUTAZIONE APPROPRIATA

4.2.1 Presentazione dell'istanza

Qualora gli esiti della verifica preliminare (screening) comportino il proseguimento delle analisi dei possibili effetti, il progetto o intervento dovrà essere sottoposto a valutazione appropriata. A tale scopo il soggetto proponente dovrà fornire all'autorità competente la relazione per la valutazione di incidenza, redatta conformemente all'Allegato G del DPR 357/97, che dovrà contenere gli opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza del principio di precauzione; per lo stesso principio la valutazione appropriata potrà contenere l'analisi delle ipotesi alternative e prevedere eventuali misure di mitigazione e/o di compensazione.

Si ribadisce che, ai sensi del Regolamento VI, per i piani o programmi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la valutazione appropriata, di cui all'articolo 6 del citato Regolamento VI, eventualmente integrata con la valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs 152/2006, ove necessaria¹³. La stessa disposizione si applica alle tipologie di progetti e/o interventi, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, ricompresi negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006¹⁴, per i quali la valutazione appropriata andrà integrata, ove ne ricorrano i termini, alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo le previsioni dell'art. 10, comma 3, del D.lgs 152/2006.

¹³ In materia di valutazione ambientale strategica la Regione Campania con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009 ha emanato il regolamento "Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in regione Campania (Parte seconda del Dlgs 152/2006)" pubblicato sul BURC n. 77 del 21/12/2009

¹⁴ In materia di valutazione di impatto ambientale la Regione Campania ha emanato il regolamento regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale" pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico – venatori, progetti, interventi e attività che possono avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente, dovranno trasmettere apposita istanza all'autorità competente (Allegati III e IV) alla quale saranno allegati:

1. l'elenco dei documenti e degli elaborati presentati;
2. il piano o programma, il progetto o la domanda d'autorizzazione comprensiva di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione (per gli interventi);
3. la relazione per la valutazione di incidenza, rispondente agli indirizzi dell'Allegato G del DPR 357/97 e volta ad individuare e valutare gli effetti diretti o indiretti sui siti della rete Natura 2000 interessati rispetto agli obiettivi di conservazione e in relazione alla struttura e funzionalità degli stessi;
4. l'elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;
5. copia dei pareri già acquisiti;
6. copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori previsti e determinati dalla Giunta regionale.

Tutta la documentazione allegata all'istanza dovrà essere presentata in duplice copia; i documenti di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico.

Il Settore competente provvederà ad assegnare a ciascuna istanza un Codice Unico di Procedimento (CUP) che verrà comunicato al proponente in sede di richiesta di integrazioni. Tale codice dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'autorità competente e il proponente. Il CUP già assegnato in fase di verifica preliminare rimane invariato.

Per i progetti e gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/91, prima dell'avvio della fase di valutazione appropriata il proponente dovrà acquisire il “sentito” dell'Ente di Gestione dell'area protetta sul piano, progetto o intervento. Tale parere, previsto dall'articolo 5, comma 7 del DPR 357/97, dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in allegato all'istanza di valutazione di incidenza.

Come disposto dall'articolo 4, comma 5 del Regolamento VI, l'autorità competente può prevedere in fase di valutazione appropriata, in relazione alla significatività dell'intervento, la



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

consultazione del pubblico interessato alla realizzazione del progetto o intervento o all'attuazione del piano o programma.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento VI, il procedimento di valutazione di incidenza precede l'emanazione del formale provvedimento di autorizzazione del piano, programma, progetto o intervento e deve essere considerato come un parere endoprocedimentale. In tal senso, è opportuno sottoporre a valutazione appropriata la progettazione o pianificazione/programmazione definitiva già modificata sulla scorta delle richieste dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione o ad approvare il piano/programma, ed inoltre corredata di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per l'autorizzazione o approvazione.

4.2.2 Relazione di incidenza

Al fine di agevolare la redazione della relazione per la valutazione di incidenza è stato predisposto uno schema che chiarisce i contenuti di alcune delle singole voci dell'allegato G al DPR 357/97 (Allegato V).

Nell'esame delle soluzioni progettuali potranno essere considerate le possibili alternative alla realizzazione del piano, del progetto o dell'intervento, aventi diversi effetti sull'integrità del sito in esame, compresa l'opzione di non procedere con il piano, progetto o intervento (opzione zero). Per ciascuna delle opzioni alternative prese in esame dovrà essere fornita una descrizione in grado di illustrare i parametri utilizzati per verificare le differenti alternative.

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del piano, del progetto o dell'intervento, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento, e garantiscono che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000. Le misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione e ne deve essere evidenziata l'efficacia in termini qualitativi e, ove appropriato, quantitativi.

Soltanto l'assenza di soluzioni alternative praticabili, l'impossibilità di adottare le adeguate misure di mitigazione e motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, promosso da organismi pubblici o privati, può giustificare l'attuazione di piani, progetti o interventi che possono causare effetti negativi significativi sui siti in questione.



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

Lo Studio di incidenza dovrà prevedere l'attuazione delle misure di compensazione, ove previste e necessarie, prima che si verifichino incidenze significative negative sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, salvo i casi in cui si possa scientificamente dimostrare che la loro realizzazione in una fase successiva non pregiudica il mantenimento dei siti della rete Natura 2000 in uno stato di conservazione soddisfacente.

Per i siti della rete Natura 2000 che comprendono habitat e specie prioritarie, possono essere prese in considerazione solo le azioni volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza e ambiente). Nel caso risultasse di primario interesse pubblico effettuare l'intervento comportante effetti significativi negativi, si evidenzia quanto espresso nella seconda parte del paragrafo 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE, riguardo la necessità di ottenere preventivamente il parere della Commissione Europea.

Per un piano, un progetto o un intervento, le misure di compensazione costituiscono l'ultima possibilità di giustificare il danneggiamento di habitat o specie di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000. Esse devono essere proporzionate agli effetti negativi attesi e predisposte soltanto quando le altre misure di mitigazione fornite non risultino efficaci.

Secondo quanto indicato dalla "Guida metodologica sulle disposizioni dell'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat'", le misure di compensazione possono prevedere:

- il miglioramento delle condizioni ecologiche di un habitat o di un habitat di specie di superficie pari o superiore a quella che verrà alterata;
- il recupero di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente;
- la creazione di un habitat o di un habitat di specie di interesse comunitario di superficie pari o superiore a quella che verrà alterata, sia all'interno dei siti della rete Natura 2000, sia in un'area per la quale si propone l'inserimento nella rete Natura 2000;
- l'ampliamento di un sito della rete Natura 2000 già esistente o la proposta di istituzione di un nuovo sito, in cui siano presenti gli habitat e le specie che subiscono incidenza significativa negativa.

Al fine di garantire la coerenza della rete "Natura 2000", le misure di compensazione proposte per piani, progetti o interventi dovrebbero:

- trattare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie colpiti negativamente;
- concernere la stessa regione biogeografica nello stesso Stato membro;



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

- fornire funzioni comparabili a quelle che hanno giustificato i criteri di selezione dei siti originari.

Infine, è opportuno evidenziare che la relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi non potrà che adeguarsi al livello territoriale e di dettaglio del piano o del programma in esame. In tal senso è anche opportuno che la relazione per la valutazione di incidenza, con riferimento alle misure ed ai progetti ed interventi previsti dal piano o programma, includa una verifica degli interventi e dei progetti per i quali già in fase di pianificazione/programmazione è possibile escludere incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, motivandone le ragioni. Tale verifica dovrà essere effettuata tenendo conto della tipologia di progetto/intervento, della localizzazione e anche delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento VI.

4.2.3 Coordinamento con i procedimenti di VIA e di VAS

Per i progetti e gli interventi pubblici e privati assoggettati a VIA, la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale dovranno contenere anche la relazione per la valutazione di incidenza, ai sensi dell'allegato G del DPR 357/97, preferibilmente sotto forma di apposito capitolo o elaborato, e la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Nell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA vera e propria si dovrà evidenziare l'integrazione con la valutazione di incidenza e in sede di consultazione pubblica le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale attraverso la menzione della integrazione della procedura di valutazione di incidenza con la procedura di VIA nell'avviso previsto dall'articolo 20, comma 2, del D.lgs 152/2006 nel caso di verifica di assoggettabilità alla VIA o dall'articolo 24, comma 3 del citato D.lgs nel caso di VIA vera e propria.

Per i piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS)¹⁵, la valutazione di incidenza è ricompresa nella stessa procedura. In tal caso il Rapporto preliminare o il

¹⁵ La Regione Campania con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009 ha emanato il “Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania”



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

Rapporto ambientale dovranno contenere la relazione per la valutazione di incidenza, ai sensi dell'allegato G del DPR 357/1997, preferibilmente sotto forma di apposito capitolo o elaborato, e la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Dettagliate disposizioni in merito all'integrazione VAS – VI sono riportate negli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania”* approvati con DGR n. 203 del 5 marzo 2010.

4.2.4 Esame e approvazione della valutazione appropriata

L'autorità competente alla valutazione appropriata può formulare prescrizioni o eventuali ulteriori misure di mitigazione o compensazione.

Fatti salvi i piani assoggettati a procedura VAS e i progetti assoggettati a procedura di VIA, per quali si rimanda alla normativa di riferimento delle citate valutazioni, per i rimanenti piani, programmi, progetti e interventi sono previsti tempi e modalità per l'effettuazione della valutazione di incidenza conformi a quanto stabilito all'articolo 5, comma 6 del D.P.R. 357/97. La valutazione appropriata si conclude, di norma, entro 60 gg consecutivi dal ricevimento dell'istanza e dell'allegata documentazione; entro tale termine sarà comunque possibile richiedere ulteriori precisazioni e integrazioni in relazione ai contenuti della relazione di incidenza e dei relativi allegati, con conseguente interruzione dei termini. Ai fini del procedimento, la richiesta di eventuali ulteriori documenti previsti nel precedente paragrafo 4.2.1 e non allegati all'istanza sospende il termine fino alla produzione dei documenti mancanti.

5. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria

- *Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*
- *Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici*
- *Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici*
- *Decisione della Commissione del 22 dicembre 2009 che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per*



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

la regione biogeografica mediterranea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L30 del 2 febbraio 2010

Normativa nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”* (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”* (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 *“Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”* (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. *“Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE”* (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 *“Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”* (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009)
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 recante *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006”*

Normativa regionale

- D.G.R n. 803 del 16 giugno 2006 ad oggetto: *“Direttiva Comunitaria 79/409/CEE Uccelli – Provvedimenti”* pubblicata sul BURC n. 30 del 10 luglio 2006
- DGR 2295 del 29 dicembre 2007 *“Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a*



REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI

Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati."

- Regolamento regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza"* pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010
- DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009 *"Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania"* pubblicato sul BURC n. 77 del 21 dicembre 2010
- Regolamento regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale"* pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010

Allegato I

Istanza per l'avvio della procedura di verifica preliminareValutazione di incidenza
--

Alla Regione Campania
Settore Tutela dell'Ambiente
Servizio VIA VI
Via De Gasperi 28
80133 Napoli

Il richiedente (*inserire denominazione*)_____

con sede in (*inserire indirizzo completo e numero di fax*)

per il seguente (*inserire la denominazione completa del progetto/intervento*)

presenta

ISTANZA

di verifica preliminare alla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 1/2010.

Ai fini dell'avvio della procedura allega alla presente duplice copia dei seguenti documenti:

1. (*inserire l'elenco dei documenti come da elenco riportato al par. 4.1 delle Linee Guida*)
- 2.

I documenti di cui ai punti (*indicare i punti come da numerazione assegnata*) sono trasmessi anche su supporto informatico.

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Nome e cognome:

Indirizzo:

Tel.

Fax

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Campania a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere all'istanza che lo riguarda, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data _____

Timbro e Firma del Proponente/Procedente

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____, codice fiscale/partita IVA _____, iscritto all'albo in qualità di professionista incaricato per _____ consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- a seguito di incarico ricevuto da _____
(indicare il *Procedente/Proponente*) _____, di aver redatto il modulo di verifica preliminare relativo all'intervento/progetto denominato _____ (breve descrizione) _____ e che sulla base della documentazione acquisita e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche maturate nell'ambito della propria attività, le informazioni e i dati contenuti nel modulo di verifica preliminare di cui alla pratica indicata sono veritieri;
- la copia in formato elettronico della documentazione depositata a corredo della istanza di avvio della procedura di verifica preliminare alla valutazione di incidenza è conforme agli originali cartacei prodotti.

Luogo e data

Firma del professionista

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Campania a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere all'istanza che lo riguarda, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ALLEGATO II

MODULO DI VERIFICA PRELIMINARE DEL PROGETTO/INTERVENTO:

Il sottoscritto/a	
Residente a	Via n.
Sede legale	
Codice fiscale	
in qualità di Tecnico incaricato da.....	
Proprietario ☐ Legale rappresentante ☐ Altro (specificare) ☐	
allega il presente modulo, debitamente compilato, al progetto/intervento “ TITOLO ” ubicato nel Comune di: (.....) per consentire lo svolgimento della verifica preliminare di incidenza in relazione al/ai Sito/i Natura 2000: codice IT80 e denominato codice IT80 e denominato	
Caratteristiche del progetto/intervento	
Descrizione sintetica del progetto/intervento	<i>Descrizione</i>
Aree interessate e caratteristiche dimensionali	<i>Descrizione (inserire anche i riferimenti catastali delle particelle interessate)</i>
Periodo e durata di realizzazione di opere e/o interventi	<i>Descrizione</i>
Regime vincolistico derivante da strumenti di pianificazione territoriale o da altri atti normativi vigenti	<i>Descrizione</i>
Fabbisogno in termini di viabilità e di reti infrastrutturali	<i>Descrizione</i>
Uso delle risorse naturali	No ☐ Si ☐ Se sì, definirne il tipo e le relative quantità utilizzate
Produzione di rifiuti	No ☐ Si ☐ Se sì, definirne il tipo e le relative quantità prodotte
Emissioni in atmosfera	No ☐ Si ☐ Se sì, definirne il tipo e le relative quantità prodotte

Scarichi,	No ☐ Si ☐ Se sì, definirne il tipo (caratterizzazione chimica e biologica) e le relative quantità prodotte	
Inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico	No ☐ Si ☐ Se sì, definirne il tipo e quantificarne l'entità	
Alterazioni dirette e indirette indotte sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito materiali, dragaggi, ...);	Descrizione	
Rischio d'incidenti (sostanze e tecnologie utilizzate)	Descrizione	
Descrizione dell'area oggetto di intervento		
Elementi antropici e naturali presenti (barrare le voci interessate)		
Area urbanizzata ☐	Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d'acqua ☐	Stagni, laghetti, risorgive o fontanili ☐
Boschi o boschetti ☐	Alberi isolati, in gruppo, in filare, siepi ☐	Arbusteti ☐
Prati permanenti o pascoli ☐	Ambiente marino ☐	Area agricola ☐
Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, spiaggia, ecc.) ☐	Habitat prioritari ☐	Specie di flora o fauna prioritarie ☐
Descrizione dell'area d'intervento: (inserire in questo riquadro anche informazioni, comprensive di codici identificativi e nome, relative agli habitat e alle specie di flora e fauna interessati dall'intervento)		
Area vasta d'influenza del progetto – Interferenza con il sistema ambientale (sia isolatamente sia in congiunzione con altri piani, progetti o interventi)		
Interferenze con le componenti abiotiche	Descrizione	
Interferenze con componenti biotiche	Descrizione	
Connessioni ecologiche interessate	Descrizione	
Accorgimenti progettuali atti a migliorare la qualità ambientale del progetto/intervento		
Di seguito indicare gli accorgimenti che sono previsti dal progetto per eliminare, mitigare o compensare eventuali incidenze negative derivanti dalla realizzazione del progetto/intervento, considerando anche quelle in fase di cantiere		

Pertanto, viste: - le caratteristiche del progetto e dell'area interessata, - le possibili interferenze con il sistema ambientale, - la conformità con le misure di conservazione e con gli eventuali piani di gestione DICHIARA che: ☐ con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 interessati. ☐ le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi negativi sono possibili o che non esistono sufficienti certezze riguardo all'adeguatezza della valutazione effettuata	
Data:	Firma e timbro del Tecnico incaricato

**Note esplicative al Modulo A1 :*

1 – Qualora alcune delle informazioni richieste siano già contenute nel progetto, queste vanno riportate nel presente modello in modo sintetico richiamando le parti del progetto dove sono indicate le relative informazioni. (es. Allegato XX, pag. yy)

2 – Nelle voci “interferenze con il sistema ambientale” vanno indicate le possibili interrelazioni tra le opere e le componenti abiotiche (suolo, acqua, aria, ecc.), le componenti biotiche (specie animali, vegetali, habitat, ecc.) e le connessioni ecologiche eventualmente presenti (limitatamente a quelle eventualmente indicate negli strumenti di pianificazione vigenti).

3 – Al presente modulo va allegata idonea cartografia (IGM 1:25000) con evidenziata l'area oggetto di intervento e un report fotografico dettagliato dell'area interessata dall'intervento.

4 - Il presente modulo va firmato dal tecnico progettista o da altro tecnico incaricato dal soggetto proponente (proprietario/legale rappresentante).

Allegato III

Istanza per l'avvio della procedura di valutazione appropriata per la valutazione di incidenza

Alla Regione Campania
Settore Tutela dell'Ambiente
Servizio VIA VI
Via De Gasperi 28
80133 Napoli

Il richiedente (*inserire denominazione*) _____

con sede in (*inserire indirizzo completo e numero di fax*) _____

per il seguente (*inserire la denominazione completa del piano/programma/intervento/progetto*) _____

presenta

ISTANZA

di valutazione appropriata per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 1/2010.

Ai fini dell'avvio della procedura allega alla presente duplice copia dei seguenti documenti:

1. (*inserire l'elenco dei documenti come da elenco riportato al par. 4.2.1 delle Linee Guida*)
- 2.

I documenti di cui ai punti (*indicare i punti come da numerazione assegnata*) sono trasmessi anche su supporto informatico.

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Nome e cognome:

Indirizzo:

Tel.

Fax

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Campania a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere all'istanza che lo riguarda, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data _____

Timbro e Firma del Proponente/Procedente

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____, codice fiscale/partita IVA _____, iscritto all'albo in qualità di professionista incaricato per _____ consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- a seguito di incarico ricevuto da _____
(indicare il *Procedente/Proponente*) _____, di aver redatto relazione di incidenza relativa al piano/programma/intervento/progetto denominato _____ (breve descrizione) _____ e che sulla base della documentazione acquisita e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche maturate nell'ambito della propria attività, le informazioni e i dati contenuti nella relazione di incidenza di cui alla pratica indicata sono veritieri;
- la copia in formato elettronico della documentazione depositata a corredo della istanza di avvio della procedura di valutazione appropriata per la valutazione di incidenza è conforme agli originali cartacei prodotti.

Luogo e data

Firma del professionista

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Campania a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere all'istanza che lo riguarda, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Allegato IV

Istanza per l'avvio della procedura di valutazione appropriata per la valutazione di incidenza - con CUP

Alla Regione Campania
Settore Tutela dell'Ambiente
Servizio VIA VI
Via De Gasperi 28
80133 Napoli

CUP: *(inserire il CUP di riferimento acquisito in fase di verifica preliminare)*

Il richiedente *(inserire denominazione)* _____

con sede in *(inserire indirizzo completo e numero di fax)*

per il seguente *(inserire la denominazione completa dell'intervento/progetto)*

presenta

ISTANZA

di valutazione appropriata per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 1/2010.

Ai fini dell'avvio della procedura allega alla presente duplice copia dei seguenti documenti:

1. *(inserire l'elenco dei documenti come da elenco riportato al par. 4.2.1 delle Linee Guida)*
- 2.

I documenti di cui ai punti *(indicare i punti come da numerazione assegnata)* sono trasmessi anche su supporto informatico.

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Nome e cognome:

Indirizzo:

Tel.

Fax

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Campania a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere all'istanza che lo riguarda, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data _____

Timbro e Firma del Proponente/Procedente

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____, codice fiscale/partita IVA _____, iscritto all'albo in qualità di professionista incaricato per _____ consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- a seguito di incarico ricevuto da _____
(indicare il Procedente/Proponente) _____, di aver redatto relazione di incidenza relativa all'intervento/progetto denominato _____ (breve descrizione) _____ e che sulla base della documentazione acquisita e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche maturate nell'ambito della propria attività, le informazioni e i dati contenuti nella relazione di incidenza di cui alla pratica indicata sono veritieri;
- la copia in formato elettronico della documentazione depositata a corredo della istanza di avvio della procedura di valutazione appropriata per la valutazione di incidenza è conforme agli originali cartacei prodotti.

Luogo e data

Firma del professionista

Alla dichiarazione è allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Campania a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere all'istanza che lo riguarda, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ALLEGATO V

SCHEMA ESPLICATIVO DELL'ALLEGATO G AL D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

TESTO DELL'ALLEGATO G

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- *alle tipologie delle azioni e/o opere;*
- *alle dimensioni e/o ambito di riferimento;*
- *alla complementarietà con altri piani e/o progetti;*
- *all'uso delle risorse naturali;*
- *alla produzione di rifiuti;*
- *all'inquinamento e disturbi ambientali;*
- *al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..*

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- *componenti abiotiche;*
- *componenti biotiche;*
- *connessioni ecologiche.*

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER

NOTE ESPLICATIVE AD ALCUNE VOCI DELL'ALLEGATO G

Caratteristiche dei progetti ed interventi

- **Tipologia delle azioni e/o opere:** riportare una descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e fisiche delle iniziative, di tutte le attività connesse e conseguenti, delle motivazioni che ne rendono necessaria la realizzazione e delle eventuali alternative rispetto a quella proposta.

- **Dimensioni ed ambito di riferimento:** descrivere con riferimento al formulario standard Natura 2000, e riportare cartograficamente in scala 1:25.000, l'area interessata da ciascuna iniziativa, comprensiva delle aree occupate durante la fase di realizzazione e di esercizio, l'intera area del Sito (pSIC, SIC, ZSC, ZPS), compresi quelli limitrofi e vicini e le aree naturali protette istituite e/o delimitate a livello nazionale e regionale, influenzate direttamente o indirettamente dall'iniziativa.

- **Complementarietà con altri piani, progetti e interventi:** descrivere in maniera dettagliata gli effetti dell'interazione tra il piano/progetto che si intende realizzare e altri piani, progetti, attività e iniziative esistenti, in corso e/o previsti nella zona considerata.

- **Uso delle risorse naturali:** descrivere quali-quantitativamente gli habitat (da riportare ove possibile cartograficamente in scala 1:5.000), le specie floristiche e faunistiche presenti nel Sito, che vengono influenzati direttamente o indirettamente dall'iniziativa e dalle attività previste, con particolare riferimento all'incidenza prodotta su habitat e specie prioritarie. Tale descrizione dovrà anche comprendere un report fotografico dettagliato dell'area interessata dall'intervento/progetto e riportare informazioni derivanti da opportuni sopralluoghi ed indagini.

Area vasta di influenza dei piani, progetti ed interventi - interferenze con il sistema ambientale e con le sue componenti biotiche, abiotiche ed ecologiche:

Descrivere e valutare quali-quantitativamente gli effetti indotti dall'iniziativa, dalle attività e opere connesse nonché quelli cumulativi derivanti dalla sommatoria di altre diverse iniziative presenti in loco sulle componenti abiotiche (suolo, aria, acqua, clima), sulle componenti biotiche (habitat, flora e fauna) e sullo stato di conservazione strutturale e funzionale dell'ecosistema e delle connessioni ecologiche.

Descrivere le misure di mitigazione progettuali e/o gestionali e le eventuali misure di compensazione che si ritiene opportuno adottare per contenere l'incidenza, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie di flora e di fauna di interesse comunitario presenti nel sito e al mantenimento e alla coerenza delle funzioni ecologiche.

Per agevolare l'analisi e la valutazione da parte dell'ufficio preposto all'istruttoria, è utile corredare la relazione per la valutazione di incidenza di tutti gli elaborati progettuali disponibili, sia generali sia di dettaglio e di relazioni specifiche, ove ricorra l'esigenza di approfondimento di taluni ambiti, che forniscano ulteriori elementi documentali a supporto delle iniziative presentate.

I formulari standard che identificano ciascuna delle aree della rete Natura 2000 e la relativa cartografia in scala 1:25000, possono essere visionati presso il Settore Ecologia – via De Gasperi 28 - Napoli o sul sito web del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente indirizzo:

www.minambiente.it; seguire il percorso home – argomenti chiave – biodiversità – rete natura 2000; gli elenchi dei SIC, delle ZPS e le relative cartografie sono in fondo pagina.

Piani e programmi

Lo Studio di incidenza, con riferimento ai contenuti dell'allegato G al DPR 357/97 e alle note esplicative di cui ai precedenti punti, dovrà essere adeguato al livello territoriale e di dettaglio del piano o del programma in esame. Si evidenzia che talune indicazioni (es. report fotografici, cartografia 1:5000 e 1:25.000, risultato di sopralluoghi, ecc.) non sono riferibili a pianificazioni inerenti aree molto vaste che comprendono molti siti. È opportuno altresì che lo Studio di incidenza del piano/programma includa anche una verifica delle misure/interventi/progetti rispetto alla possibilità che questi possano produrre incidenze significative negative sui siti della Rete Natura 2000. Tale verifica dovrà evidenziare le misure/interventi/progetti per i quali, sulla scorta delle informazioni disponibili e del loro livello di dettaglio, è possibile escludere incidenze significative negative e quelli per i quali, invece, non è possibile in sede di pianificazione/programmazione escludere incidenze significative negative; per questi ultimi, quindi, la necessità di sottoporre il progetto o l'intervento a valutazione di incidenza (screening o valutazione appropriata) andrà effettuata ad un livello di dettaglio superiore e più definito. Gli esiti della verifica dovranno essere motivati e tener conto della tipologia di misura/progetto/intervento, della localizzazione e anche delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento VI.